



COMUNE DI MARIANOPOLI

Provincia di Caltanissetta

Ufficio Tecnico e Protezione Civile

ORDINANZA del SINDACO

N. 36	OGGETTO: Regimazione e canalizzazione acque meteoriche superficiali su terreni privati e su strade pubbliche.
DATA 26-10-2015	

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art.15 della Legge 24/02/1992 n.225 e ss.mm.ii

PREMESSO che in relazione ai violenti e problematici eventi meteorologici verificatesi negli ultimi anni e di recente nel territorio di Marianopoli, che determinano sempre più spesso disastri idrogeologici, a seguito di specifici accertamenti e sopralluoghi, è stato evidenziato, dai tecnici preposti, che le cause principali degli smottamenti e delle frane, che in modo diffuso si registrano nell'intero territorio comunale, sono da individuare nella mancata regimazione delle acque superficiali, la cui problematica si accentua a seguito dell'abbandono da parte dell'uomo e della scarsa attenzione che spesso le Amministrazioni Pubbliche, gestori delle infrastrutture viarie in genere, dedicano alla specifica questione;

Che lo scorrimento incontrollato delle acque superficiali, associato all'anomalo comportamento pluviometrico che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea per caratterizzarsi ai climi tropicali, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, l'innescò di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in smottamenti e frane con possibili colate detritiche, mettendo a rischio l'incolumità fisica delle persone e dei beni;

Che l'abbandono del territorio, la mancata regimentazione delle acque, la mancata pulizia dei sistemi di raccolta e smaltimento ed anche la mancata pulizia delle aree torrentizie e dei sistemi di attraversamento delle aste torrentizie da parte delle infrastrutture viarie accentuano e nella stragrande maggioranza dei casi determinano l'innescò di processi che hanno rilevante impatto sul territorio e determinano situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

ACCERTATO che, a seguito degli eventi alluvionali del periodo febbraio, maggio, luglio e agosto 2015, sull'intero territorio comunale si sono registrati ingenti danni che hanno interessato sia il patrimonio pubblico in genere (strade, fognature, acquedotti, ecc.), sia il patrimonio privato (fondi agricoli, fabbricati rurali);

Che a seguito di ogni evento, da apposite ricognizioni, è stato accertato, come spesso la causa delle frane e degli smottamenti è direttamente collegata alla cattiva, ed in molti casi inesistente, regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali che scorrono sui terreni privati e sulle strade pubbliche ed alla mancata manutenzione dei compluvi naturali e dei sistemi torrentizi naturali;

RICHIAMATE le numerose note con le quali S.E. il Prefetto di Caltanissetta, per porre un argine all'improprio suddetto usuale comportamento, invitava i Sindaci, nella qualità di

Autorità locali di Protezione Civile, ad emettere specifiche ordinanze finalizzate alla regimazione e canalizzazione delle suddette acque superficiali che scorrono sui terreni privati e sulle strade pubbliche;

CONSIDERATO che nelle stesse note veniva evidenziato come le suddette Ordinanze Sindacali potessero prevedere la possibilità di procedere in danno del soggetto inadempiente circa il ripristino dello stato dei luoghi e di messa in sicurezza;

RITENUTO di adottare il presente provvedimento, anche al fine di sensibilizzare e responsabilizzare i proprietari di terreni privati in relazione alla delicata problematica in questione, nonché per interessare nel presente procedimento, per quanto di specifica competenza, tutte le altre autorità preposte;

Che tale provvedimento è finalizzato a contrastare tutti quei fenomeni di abbandono e/o incuria da parte dei privati di molti appezzamenti di terreni agricoli;

Che risulta quanto mai indispensabile e necessario effettuare idonei interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono essere causa di dissesti idrogeologici con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Che a tal proposito occorre mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, solchi naturali, fossette del reticolo superficiale, saie, ecc.);

Che occorre provvedere alla pulitura delle incisioni naturali, compluvi naturali, aste torrentizie ecc..;

PRESO ATTO che è stato elaborato il Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico ed idraulico regolarmente approvato ed adottato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 29/11/2013 e trasmesso al Servizio di Protezione Civile di Caltanissetta;

VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per il territorio del Comune di Marianopoli, predisposto dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

VISTA la legge n.225/1992;

VISTO il D.L.vo n.112/1998;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n.27 del 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri n.27 del 27 febbraio 2006 "Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni idrogeologici ed idraulici";

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale Siciliana n. 530/2006 e n. 166/2007;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3734/2009;

VISTO il D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il D.L.vo 03/04/2006 n.152 "Norme in materia Ambientale";

VISTO il R.D. 25/07/1904 n.528 ed in particolare le norme contenute nel CAPO V e CAPO VII, qui espressamente si richiamano;

RICHIAMATI gli articoli n.915 (riparazione di sponde o argini), 916 (rimozione degli ingombri) e 917 (spese per la riparazione costruzione o rimozione) del Codice Civile;

ATTESO che ormai da diversi anni questo Ente è destinatario quasi giornalmente, specie nel periodo autunnale e invernale, di avvisi di Protezione Civile per rischio idrogeologico con livelli di allerta sempre elevati;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

ORDINA

Alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni agricoli (coltivati e non), prossimi al centro abitato e/o alle case sparse, nonché confinanti con le strade (statali, provinciali,

comunali ed agricole) i sentieri e le vie di comunicazione in genere, ed a tutti gli interessati a qualsiasi titolo.

Art. 1)

-I proprietari dei terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

-I terreni confinanti a valle con le strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi di guardia adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangono sulla sede stradale.

-Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo è ammesso consentire il deflusso delle acque piovane nei fossi laterali delle strade, in questo caso i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette stradali per tutta la lunghezza del fronte stradale almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, al fine di evitare ristagni o allagamenti della strada. Inoltre gli stessi proprietari e/o conduttori devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile.

I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali esistenti lateralmente o in contatto delle strade sono obbligati, di norma, ad impedire in qualsiasi modo, che le acque provenienti dai fondi, invadano la sede stradale provocando danni al sedime ed alle sue pertinenze, salvo il verificarsi di eventi di portata straordinaria (documentabili).

Art. 2)

-Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi, canali privati, incisioni naturali, compluvi naturali e qualsiasi altro sistema di raccolta e deflusso di acque meteoriche (corsi d'acqua e/o opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque), è fatto obbligo di provvedere acchè tali fossi o canali e le loro pertinenze (argini, paratoie, ecc.) vengono tenuti costantemente sgombri, dal terreno che vi fosse eventualmente franato e dalle vegetazione spontanea, in maniera che, anche in caso di piogge continue e piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno dei fondi contermini e alle eventuali infrastrutture viarie confinanti. E' fatto obbligo, anche, di recapitare le acque convogliate sui fondi rustici privati nei corsi naturali idonei più prossimi.

Art. 3)

Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti manutentate, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. All'or quando tali sistemi costituiscono confini di proprietà entrambi i proprietari frontisti restano obbligati in solido ad intervenire.

Art. 4)

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, i canali, incisioni, compluvi naturali, burroni, ecc..., provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Art. 5)

Per i fossi ed i canali privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riserva perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco può ordinare, al proprietario o ai conduttori, il ripristino. Può essere ordinato dal Sindaco il ripristino anche dei fossi di scolo chiusi per cause naturali o artificiali quando ne viene verificata

l'esistenza, anche attraverso prove testimoniali dirette. Può essere ordinato dal Sindaco l'effettuazione di adeguati lavori ai fossi di scolo, anche quando viene rilevata la necessità da parte degli Uffici Comunali competenti.

Art. 6)

Per i fossi e i canali situati lungo le infrastrutture varie di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica (fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante del territorio comunale) l'Ente, nei casi di sua competenza, provvederà periodicamente ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di scavo, deposito e spianamento del materiale di risulta previo avviso ai proprietari interessati.

Art. 7)

E' vietato inoltre qualunque atto fatto o opera che possa alterare, modificare, interrompere lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati i fossi o i canali, ed i loro accessori e manufatti (argini, paratoie, tombinature, ecc..), o anche indirettamente degradare danneggiare qualsiasi infrastruttura di raccolta, regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche. E' vietato modificare o alterare il percorso di fossi di scolo, canali, incisioni, compluvi, ecc.. così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso dell'acqua. E' vietato l'abbandono delle acque piovane provenienti da fabbricati aie, strade, ecc..

Tutti i proprietari di fabbricati rurali, cascinali, depositi e/o costruzioni di qualsiasi genere natura e consistenza che determinano impermeabilizzazione di territori, strade poderali, aie, aree impermeabili ecc. sono obbligati a provvedere, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di pubblicazione della presente, alla raccolta, regimazione e convogliamento delle acque meteoriche con scarico nel più vicino e idoneo sistema di deflusso delle acque.

Art. 8)

I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni, così pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio; qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 mt., dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.

L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori deve essere immediatamente rimosso a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.

DISPONE

Che i suddetti interventi di pulizia, consistenti in escavazione, profilatura, ricamatura, ridimensionamento, spurgo dei fossi interpoderali e/o canali di scolo delle acque meteoriche superficiali e di ogni altro sistema di deflusso che si identifica nel reticolo idrografico territoriale, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali, dovranno essere effettuati **annualmente entro e non oltre il 30 agosto** in modo da garantire la perfetta manutenzione dei luoghi prima dell'arrivo delle piogge autunnali e invernali. Per il corrente anno tutti gli interventi di pulizia di cui alla presente ordinanza, se non già eseguiti, devono essere eseguiti **entro il termine perentorio del 31/12/2015**

INVITA

Chiunque venga a conoscenza di problematiche attinenti alla presente Ordinanza di segnalarle immediatamente alla Polizia Municipale o all'Ufficio tecnico – Protezione Civile del comune.

SANZIONI

La violazione della presente Ordinanza Sindacale è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.

Le sanzioni verranno applicate con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981 n.689 e ss.mm.ii.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento Comunale di Polizia Municipale non in contrasto o non contemplate dalla presente Ordinanza.

Si avverte che in caso di inosservanza della presente Ordinanza sarà facoltà di questo Ente, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza indugio e con l'emissione di eventuali ulteriori analoghi e specifici provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa della mancata esecuzione degli interventi descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

- o Che la presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.marianopoli.cl.it).
- o Che gli agenti di Polizia Municipale, i Responsabili dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile e le Forze dell'Ordine, ciascuno per le rispettive competenze, provvedano a far rispettare la presente Ordinanza, adottando tutti gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
- o La trasmissione della presente Ordinanza: alla Prefettura di Caltanissetta, al Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Caltanissetta, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Marianopoli, al Comandante della Polizia Municipale, al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Contro la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971 n. 1034 e ss.mm.ii) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 26 Ottobre 2015

IL SINDACO
F.to Arch. C. Montagna

